



COMUNE DI GENOVA  
ORDINE DEL GIORNO  
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE  
NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2016

-A-

**OGGETTO: Mozione - Manifestazione "Family Day".**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **Vista** la Mozione in oggetto;
- **Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale relativa alla istituzione del Registro delle Unioni Civili;
- **Considerato** il dibattito relativo alla legge all'esame del Senato:

Argomento di grande attualità nel dibattito politico odierno è la necessità di regolamentazione delle convivenze.

La situazione dei conviventi non legati da vincoli matrimoniali è assai diffusa ed interessa tutti gli strati della società, indipendentemente dall'età, dalla cultura, dal censo e dal sesso.

Attualmente in Italia, in caso di morte di uno dei due conviventi, l'altro convivente non ha diritto alla pensione di reversibilità, non ha diritti successori, non ha diritto di abitazione sulla casa di residenza comune. In caso di malattia non ha diritto a dettare disposizioni sulle terapie e, su richiesta dei familiari di sangue, potrebbe anche essergli negato il diritto di assistenza.

L'Italia è rimasta uno degli ultimi Paesi europei privi di una disciplina in materia, insieme a Grecia, Irlanda, Malta, Cipro, Lettonia, Estonia, Lituania, Slovacchia e Polonia. Tutti gli altri Paesi dell'Unione europea si sono dotati da tempo di una legislazione sulle unioni di fatto.

La Svezia è stato il primo Paese ad approvare una legislazione sulle convivenze di fatto con la legge n. 232 del 1987, successivamente estesa alle coppie omosessuali. Nel 1989 la Danimarca ha approvato la legge n. 372 sulle relazioni interpersonali alternative al matrimonio, che consente alle coppie omosessuali di registrare il loro rapporto attraverso un'unione simile al matrimonio. Sullo stesso filone si sono collocate la Finlandia e la Norvegia.

Dal 1996 sia l'Islanda che l'Ungheria riconoscono a tutte le coppie conviventi eguali diritti e l'Olanda dal 1998 ha concesso ai conviventi di registrarsi in appositi registri comunali, indipendentemente dal sesso.

In Belgio è stata la legge 23 novembre 1998 (entrata in vigore il 10 gennaio 2000) a legittimare la «*cohabitation légale*».

Per quanto riguarda i Paesi a noi più vicini, il 15 novembre 1999 la Francia con la legge n. 99 ha introdotto una nuova forma di unione, il «patto civile di solidarietà» (Pacs), distinta dal matrimonio concluso tra due persone maggiorenni, di sesso differente o del medesimo sesso, al fine di organizzare la loro vita in comune.

La Germania ha introdotto il 16 febbraio 2001 l'istituto della «convivenza registrata», senza alcuna equiparazione al matrimonio. Nello stesso anno, il Portogallo ha approvato la legge sulle unioni di fatto, che disciplina la situazione giuridica di due persone che, indipendentemente dal sesso, vivano un'unione di fatto da più di due anni.

Nel 2002 la Finlandia ha completato la sua disciplina della materia, approvando una legge per le unioni civili, che riconosce parte dei diritti accordati ai coniugi.

Nel 2004 l'Austria ha introdotto nel suo ordinamento la norma che consente espressamente il diritto di sottoscrivere davanti al notaio un accordo «di unione» e nel medesimo anno il Lussemburgo ha riconosciuto la *partnership* registrata, seguito dal Regno Unito con il *Civil Partnership Act*.

La Spagna che, con la legge 10 luglio 2005 n. 13, ha compiuto una sterzata violenta rispetto alle sue tradizioni e al comune sentimento del suo popolo, consentendo addirittura il matrimonio alle coppie dello stesso sesso, con la possibilità dell'adozione congiunta.

Da ultima la Repubblica Ceca, che sino allo scorso gennaio 2006 era priva di una legislazione per la regolamentazione delle unioni civili.

La Corte Costituzionale ha più volte sollecitato il Parlamento ad intervenire nella materia con un provvedimento organico.

In un Paese a democrazia liberale avanzata, rispettoso di tutte le sensibilità e le culture, si dovrebbe riconoscere al cittadino il diritto di scegliere, nell'organizzare la propria esistenza, tra:

- il matrimonio (civile e/o religioso) con la sua disciplina pubblicistica inderogabile;
- un patto di convivenza liberamente disciplinato e sottoscritto, con la previsione di diritti e doveri, alcuni dei quali non derogabili;
- la semplice convivenza «di fatto», dalla quale nessun diritto od obbligazione reciproca può derivare, non avendolo i conviventi voluto, come dimostra la mancata formale sottoscrizione del patto.

I dati dell'Istituto nazionale di statistica, i matrimoni sono in costante e sempre più vistoso calo.

In Liguria sono diminuiti del 4% tra il 2008 e il 2012 mentre erano diminuiti del 2,2% tra il 2002 e il 2008.

La voglia di mettere su famiglia non è il motivo principale che spinge i giovani a lasciare la casa dei genitori. In tutta Italia soltanto il 16% delle persone uscite dalla casa d'origine tra i venticinque e i ventinove anni, nate tra il 1980 e il 1984, lo ha fatto in occasione del matrimonio. Sempre più spesso i giovani lasciano la casa di mamma e papà non per convolare a nozze ma semplicemente per rendersi autonomi, oppure per sperimentare una forma alternativa di unione.

Non è detto che queste unioni libere siano il preludio al matrimonio. Continua a prevalere il percorso classico - matrimonio e poi figli, senza alcun periodo di convivenza - ma le coppie che hanno figli senza essere sposate sono cresciute rapidamente: negli anni Settanta in tutta Italia erano il 5% (fonte: Istat). Nel 2015 la media nazionale è del 22%. È bassa al Sud e alta al Nord, e a Genova, come mostrano i dati dell'anagrafe comunale è di poco inferiore al 40%.

Sulle coppie di fatto omosessuali non esistono statistiche, tranne quella, molto parziale, che si ricava dal registro delle unioni civili istituito dal Comune due anni e mezzo fa per regolare il rapporto tra l'amministrazione e le coppie unite civilmente nell'erogazione dei servizi.

Sono soltanto settanta le coppie che si sono registrate, per il 67% eterosessuali e per il restante 33% omosessuali.

La fascia di età più rappresentata, 51%, va tra i 25 e i 55 anni. Le coppie iscritte sono equiparate alle coppie coniugate, ma soltanto per quanto è di competenza del Comune (come i servizi cimiteriali, i fondi per le famiglie in difficoltà, le case popolari).

In attesa di una legge sulle unioni civili, il registro ha un'utilità limitata.

Occorre una legge semplice, che disciplini le nuove realtà, conceda i diritti fondamentali ma metta anche un freno preventivo agli abusi.

Uno dei temi più controversi della legge Cirinnà è quello che con termine inglese si indica nella c.d. la stepchild adoption. Che però in Italia non è né una novità, esiste in Italia dal 1983 (L. 184/1983) e permette l'adozione del figlio del coniuge, con il consenso del genitore biologico, solo se l'adozione corrisponde all'interesse del figlio, che deve dare il consenso (se maggiore di 14 anni) o comunque esprimere la sua opinione (se di età tra i 12 e i 14).

L'adozione non è automatica ma viene disposta dal Tribunale per i minorenni dopo un accurato screening sull'idoneità affettiva, la capacità educativa, la situazione personale ed economica, la salute e l'ambiente familiare di colui che chiede l'adozione.

- 1- Sino al 2007, era ammessa solo per le coppie sposate. Il Tribunale per i minorenni di Milano prima e quello di Firenze poi, hanno esteso questa facoltà anche ai conviventi eterosessuali, ritenendo, in quei due casi, che fosse interesse del minore che al rapporto affettivo fattuale corrispondesse anche un rapporto giuridico, consistente in diritti ma, soprattutto, doveri.
- 2- La legge 184 del 1983 sulle adozioni, all'art. 44 precisa che i minori possono essere adottati anche quando non ricorre lo stato di abbandono, da persone legate da vincolo di parentela entro il sesto grado o da preesistente stabile rapporto, se orfano di padre e di madre. Perciò può essere disposta l'adozione in casi particolari di un minore orfano di entrambi i genitori anche a favore di persone che, pur non essendo parenti, siano legati al minore da rapporto stabile e duraturo preesistente.

Questo tipo di adozione può essere disposta anche in favore di single.

Il legislatore ha ritenuto di non dover disperdere il rapporto che si è instaurato fra il minore e una persona non parente, considerata la *ratio* dell'intera normativa, ovvero garantire l'effettività di una vita familiare. Tale soluzione evita al minore orfano il trauma di essere inserito in una famiglia affidataria scelta in seguito all'apertura di una procedura di adozione fra le coppie disponibili. Così facendo il legame in essere verrebbe necessariamente sacrificato con pregiudizio evidente per il minore. "Rapporto stabile e duraturo" è tuttavia formula vaga e incerta che può comprendere varie ipotesi: amico di famiglia, persona che si è sempre occupata del minore, affidatario di fatto individuato dai genitori.

Alla luce di questo molte polemiche diventano pretestuose.  
Certo per l'adozione a favore di chi ha un rapporto duraturo e stabile devono mancare i genitori. Tendenzialmente solo per le coppie sposate il coniuge può adottare il figlio dell'altro, ma non è detto che un minore non possa essere adottato da un estraneo quando i genitori non ci siano.

Per quanto nelle premesse richiamato

## **IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

A trasmettere l'Ordine del Giorno ai Parlamentari Liguri.

Proponente: Grillo (PDL)

Al momento della votazione sono presenti, oltre il Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Baroni, Boccaccio, Bruno, Burlando, Canepa, Chessa, Comparini, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lodi, Malatesta, Mazzei, Muscarà, Musso E., Nicoletta, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzoli, Piana, Pignone, Putti, Russo, Salemi, Vassallo, Villa, in numero di 34.

Esito della votazione: approvato con n. 18 voti favorevoli; n. 5 voti contrari (Anzalone, Baroni, De Benedictis, Mazzei; LNL); n. 7 astenuti: (Gozzi; MOV.5STELLE: Boccaccio, Burlando, De Pietro, Muscarà, Putti; UDC: Gioia); n. 4 presenti non votanti (Guerello, Lodi, Vassallo, Villa).